



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

EX DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

RINDEC-2019-0000207

27/12/2019

IL DIRETTORE

VISTA la legge 8/7/1986 n. 349 nonché il decreto legislativo 30/7/1999, n. 300, s.m.i., concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Ministero dell'ambiente);

VISTO il DPCM 10/7/2014, n.142, relativo alla riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, il quale ha istituito, tra l'altro, la Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento (DG-RIN), alla cui direzione è stato preposto il Dr. Mariano Grillo con DPCM del 6/12/2017;

VISTO il decreto legislativo 30/3/2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 31/12/2009, n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTA la legge 30/12/2018, n. 145 recante il bilancio di previsione dello stato per l'anno 2019, e per il triennio 2019-2021, nonché il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31/12/2018 concernente la ripartizione in capitoli delle pertinenti UdV;

VISTA la "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione" per l'anno 2019 emanata con D.M. del 25/2/2019, n. 42;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione";

CONSIDERATO che, nelle more della conclusione dei procedimenti di riorganizzazione ai sensi dell'articolo 26 del richiamo DPCM, è necessario garantire le attività di competenza della Direzione Generale RIN;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019 , n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, che prevede "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” ed in particolare l'articolo 5 che prevede “l'Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano sottoscrivere accordi tra loro al fine di disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del parlamento europeo e del consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che prevede obiettivi di qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, nonché mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE, che ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

CONSIDERATO che, con ricorso del 13 ottobre 2018 (C-644/18), la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in relazione ai superamenti del valore limite giornaliero e del valore limite annuale fissati dalla normativa per le concentrazioni del materiale particolato PM10 nell'aria ambiente in una serie di zone del territorio italiano delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Toscana, Sicilia, Umbria, Campania e Lazio;

CONSIDERATO che la Commissione Europea ha avviato anche una procedura di infrazione per i superamenti dei valori limite del NO₂ (procedura n. 2015/2043) per la quale è stato annunciato il prossimo deferimento alla Corte di Giustizia Europea e che riguarda le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Molise e Sicilia;

CONSIDERATA la specificità delle condizioni meteorologiche delle Regioni del Bacino Padano, note anche alla Commissione Europea, che favoriscono l'aumento delle concentrazioni di PM10 nell'aria e determinano situazioni di inquinamento, in tali regioni, particolarmente diffuse, e quindi più critiche di quelle delle altre regioni dove il mancato rispetto dei valori limite è localizzato in piccole aree appartenenti per lo più ai principali centri urbani;

CONSIDERATO che nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna dal 2010 al 2017 si registrano superamenti dei valore limite del biossido di azoto NO₂ e del PM10;

CONSIDERATO che la competenza primaria in materia di qualità dell'aria è assegnata dal D.lgs. 155/2010 alle Regioni;

CONSIDERATO che, il Ministero dell'ambiente ha comunque già da anni avviato una precisa strategia nazionale volta a supportare le azioni delle Amministrazioni Regionali nella lotta all'inquinamento atmosferico anche tramite la stipula di Accordi di programma con i Ministeri aventi competenza sui settori che producono emissioni in atmosfera e con la stipula di Accordi con le Regioni;

VISTO l'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, stipulato dal Ministero dell'ambiente il 19 dicembre 2013 con i Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della salute e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e

Bolzano, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo avviato per il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria;

VISTO il Protocollo di Intesa stipulato dal Ministero dell'ambiente il 30 dicembre 2015 con la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani finalizzato a migliorare la qualità dell'aria, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l'utilizzo del mezzo privato, abbattere le emissioni, favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica;

CONSIDERATO che, nonostante i positivi effetti prodotti dall'Accordo di Programma del 2013 e dal Protocollo di Intesa del 2015, in un arco temporale caratterizzato da una progressiva riduzione del numero delle zone di superamento dei valori limite e dell'entità dei superamenti per il materiale particolato PM10 e per il biossido di azoto, le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sono pervenute ad una fase avanzata per cui si richiede di intraprendere ulteriori misure di risanamento; in particolare, con ricorso C-573/2019 del 26 luglio 2019 l'Italia è stata deferita per la procedura di infrazione sul biossido di azoto NO₂ nell'aria ambiente in relazione ai superamenti registrati nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Molise e Sicilia;

VISTO il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria del bacino padano" (di seguito Nuovo Accordo Bacino Padano) sottoscritto il 9 giugno 2017 tra il Ministero dell'ambiente e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto (di seguito Regioni del Bacino Padano) contenente misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano, anche per effetto del reperimento e del riorientamento delle risorse necessarie a sostenere tali misure;

CONSIDERATO che il Nuovo Accordo Bacino Padano prevede che le Regioni del Bacino Padano si impegnino a procedere tra gli altri alla progressiva limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali più inquinanti dal 2018 al 2025, alla promozione della realizzazione di infrastrutture di carburanti alternativi e a disciplinare il traffico veicolare in modo da favorire la circolazione e la sosta nelle aree urbane di veicoli alimentati con carburanti alternativi e che il Ministero dell'ambiente si impegni tra gli altri alla promozione di iniziative al fine di accelerare nel medio periodo la progressiva diffusione di veicoli a basse e/o nulle emissioni, in sostituzione di tecnologie tradizionali quali ad esempio il diesel;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 concernente il "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio triennale 2017-2019";

VISTO l'articolo 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dall'articolo 13 comma 01, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, il quale ha istituito un apposito fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio triennale 2018-2020";

VISTO il D.P.C.M. 28 novembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 28 del 20/02/2019, che ha stabilito la ripartizione del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del 2017 e s.m.i.

prevedendo nell'allegato 1 lettera b) l'assegnazione al Ministero dell'Ambiente di una quota di euro 10.560.000 per l'anno 2018, di euro 25.500.000 per l'anno 2019, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 43.940.000 euro per il 2022, per un totale di 180.000.000,00 (settore di spesa di cui all'allegato 1, lettera b) mobilità sostenibile e la sicurezza stradale);

CONSIDERATA la necessità di disciplinare le modalità di utilizzo delle risorse dell'allegato 1 lettera b) del D.P.C.M. 28 novembre 2018 assegnate al Ministero dell'ambiente sulla base di criteri pubblici e predefiniti, idonei ad individuare un'adeguata proporzione tra l'entità del finanziamento e la rilevanza del destinatario;

CONSIDERATO che per l'assegnazione delle risorse si è fatto riferimento a criteri quali la popolazione residente e la sussistenza dei superamenti;

VISTO l'esito di tale assegnazione riportato con riferimento a ciascuna regione, nella tabella inserita nell'articolo 2 del presente decreto;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Ai fini dell'utilizzo delle risorse destinate al Ministero dell'ambiente previste dall'allegato 1 lettera b) "mobilità sostenibile e sicurezza stradale" del D.P.C.M. 28 novembre 2018, il presente decreto istituisce un programma di finanziamento volto a promuovere il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale e conseguentemente la qualità dell'aria nel territorio delle Regioni del Bacino Padano.
2. Per le finalità previste dal comma 1 sono finanziati, con le procedure e le modalità stabilite negli articoli seguenti, interventi di diffusione di veicoli e navi per la navigazione interna a basse e/o nulle emissioni nel trasporto pubblico locale e interventi finalizzati al controllo automatico delle restrizioni alla circolazione introdotte dai piani regionali di qualità dell'aria.
3. Al programma previsto dal comma 1 è destinata una somma complessiva pari ad euro 180.000.000, a valere sul capitolo 8405 PG-1, Prog. 18 – Missione 15, Azione 3, così ripartita secondo le seguenti annualità:

Anno	Risorse (€)
2018	10.560.000
2019	25.500.000
2020	50.000.000
2021	50.000.000

2022	43.940.000
	<i>180.000.000</i>

Articolo 2

(Criteri di ripartizione delle risorse)

1. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 3 sono assegnate alle Regioni del Bacino Padano sulla base di una ripartizione che considera la popolazione residente, desunta dai dati ISTAT relativi al 1° gennaio 2018, e la ricorrenza dei superamenti dei valori limite del biossido di azoto e del PM10 registrati dal 2010 al 2017.
2. Segue l'esito della citata ripartizione:

Regioni	Risorse assegnate (€)
Emilia-Romagna	39.359.073
Lombardia	60.500.473
Piemonte	39.068.420
Veneto	41.072.034
	<i>180.000.000</i>

Articolo 3

(Presentazione progetti)

1. Entro 120 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del presente decreto le Regioni del Bacino Padano presentano alla DG-RIN del Ministero dell'ambiente o altra Direzione Generale competente in materia (di seguito Direzione Generale) un progetto predisposto secondo le finalità di cui al precedente articolo 1, che illustri i singoli interventi da attuare tra quelli previsti dal successivo articolo 4, descriva analiticamente i relativi costi da sostenere, anche con riferimento alle forniture di beni, e contenga un cronoprogramma avente ad oggetto la realizzazione degli interventi, la ripartizione annuale delle spese ad essi relative e le tempistiche di presentazione delle rendicontazioni alla Direzione Generale.
2. Entro 45 giorni dalla ricezione, la Direzione Generale esamina i progetti e comunica alle Regioni l'approvazione degli stessi; nel caso di progetti incompleti la Direzione Generale chiede alle Regioni interessate le necessarie integrazioni e precisazioni.
3. A seguito dell'approvazione dei progetti e sulla base dei relativi cronoprogrammi, la Direzione Generale adotta l'atto di riparto dei fondi tra le Regioni del Bacino Padano, assume

i relativi impegni di spesa e procede alla sottoscrizione di uno specifico Accordo con ciascuna Regione del Bacino Padano, che disciplini i tempi e le modalità relativi all'attuazione degli interventi previsti e all'erogazione delle risorse.

Articolo 4

(Interventi soggetti a finanziamento)

1. Sono soggetti a finanziamento, ai sensi del presente decreto, i seguenti interventi:
 - a) acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 elettrici destinati al potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale urbano e suburbano;
 - b) acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 destinati al trasporto pubblico locale urbano e suburbano ad alimentazione elettrica o alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 di classe di omologazione Euro VI con contestuale rottamazione di un eguale numero di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classe di omologazione Euro IV od inferiore e destinati al trasporto pubblico locale urbano e suburbano;
 - c) acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 di classe di omologazione Euro VI destinati al trasporto pubblico urbano e suburbano nel territorio di Comuni caratterizzati da un campo di variazione altimetrica rilevata dal Modello Digitale di Elevazione (DEM) superiore a 400 metri, con contestuale rottamazione di un eguale numero di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classe di omologazione Euro IV od inferiore e destinati al trasporto pubblico urbano o suburbano;
 - d) acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 elettrici o di omologazione Euro VI destinati al trasporto pubblico interurbano con contestuale rottamazione di un uguale numero di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classe di omologazione Euro IV od inferiore e destinati al trasporto pubblico interurbano;
 - e) acquisto di navi per la navigazione interna (es. vaporette e unità navali per il trasporto pubblico) elettriche o che rispettino i limiti di emissione della Fase V del Regolamento (UE) 2016/1628 con contestuale rottamazione di un eguale numero di navi aventi livelli di emissione pari od inferiore alle precedenti fasi;
 - f) acquisto e posa in opera di impianti per il controllo della circolazione dei veicoli e relativi sistemi di informazione e gestione in zone a traffico limitato (di seguito ZTL) o nelle aree soggette a disposizioni di limitazioni della circolazione per motivi ambientali in base alle disposizioni delle singole regioni.

Articolo 5

(Rendicontazione e pagamenti)

1. I finanziamenti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere da a) a e) del presente decreto sono trasferiti alle Regioni del Bacino Padano, con le seguenti modalità:
 - a) su richiesta delle Regioni, anticipazione pari al 20% dell'importo assegnato entro 60 giorni dall'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo tra la Direzione Generale e ciascuna Regione del Bacino Padano;

- b) con riferimento a ciascun intervento, il saldo del contributo spettante a seguito della presentazione alla Direzione Generale di un'istanza corredata da una relazione di monitoraggio sull'attuazione dei progetti di cui all'articolo 3, comprovante l'espletamento delle attività, il rispetto del cronoprogramma e contenente le fatture quietanzate, relative alle spese di acquisto dei mezzi di cui all'articolo 4 comma 1, lettere da a) ad e) e copia delle carte di circolazione con l'indicazione del vincolo di destinazione d'uso al trasporto pubblico locale per la durata prevista dagli ordinamenti regionali vigenti.
2. Le fatture che corredano le istanze, rilasciate al soggetto che ha acquistato i mezzi di cui all'articolo 4 comma 1, lettere da a) ad e), debbono indicare il numero di telaio del mezzo.
 3. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere da b) ad e), le istanze debbono contenere anche i certificati di rottamazione dei mezzi sostituiti.
 4. La Direzione Generale, in caso di idoneità degli atti contenuti nelle istanze regionali, provvede ad erogare le risorse richieste nei limiti e nei tempi consentiti dalle disponibilità di bilancio. Se le citate istanze non risultano conformi ai requisiti previsti dal presente decreto la Direzione Generale segnala alla regione i motivi che impediscono l'erogazione, fissando un opportuno termine per la presentazione delle integrazioni.
 5. I finanziamenti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera f) del presente decreto sono trasferiti alle Regioni del Bacino Padano in un'unica soluzione, a saldo, a seguito della presentazione alla Direzione Generale, di un'istanza corredata da una relazione di monitoraggio sull'attuazione degli interventi di acquisto e posa in opera di impianti per il controllo della circolazione dei veicoli e dei relativi sistemi di informazione e gestione e dalle copie dei mandati quietanzati emessi dalla Regione nei confronti dei soggetti ultimi beneficiari del contributo statale. Ove richiesto dalla Direzione Generale, potranno essere prodotte anche le copie dei mandati quietanzati emessi dagli enti locali attestanti le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti per il controllo della circolazione dei veicoli e relativi sistemi di informazione e le copie delle fatture intestate e quietanzate ai soggetti ultimi beneficiari del contributo statale.
 6. La completa realizzazione dei progetti di cui all'art. 3 deve avvenire entro la fine dell'anno 2023. Le Regioni possono chiedere alla Direzione Generale proroghe a tale termine per motivi giustificati e non prevedibili. La Direzione Generale valuta tale richiesta e provvede alla definizione dei tempi dell'eventuale proroga da concedere.

Articolo 6

(Regolare esecuzione)

1. Tutte le forniture di beni acquistate in esecuzione del progetto presentato di cui all'articolo 3, sono soggette alle verifiche proprie assunte ed operate dalle singole Regioni in base all'ordinamento vigente.
2. Restano fermi i poteri di controllo e vigilanza della Direzione Generale sulle procedure regionali.

Articolo 7

(Poteri di monitoraggio, controllo e revoca)

La Direzione Generale assicura, anche tramite atti di impulso, richieste documentali e riunioni con le Regioni, il monitoraggio degli interventi e il rispetto delle procedure stabilite dal presente decreto. La Direzione Generale dispone la revoca anche parziale dei finanziamenti relativi agli interventi per i quali l'esecuzione non è conforme ai tempi o alle modalità previste dal presente decreto.

Articolo 8

(Obblighi di tracciabilità)

1. Nell'attuazione del presente decreto, debbono essere assunti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di Controllo per gli adempimenti di competenza. La Direzione Generale comunicherà tempestivamente alle Regioni l'avvenuta registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mariano Grillo